

**Pasquale Lattari**  
**Avvocato**  
Via Isonzo "Cond. L'Orologio Int.36"  
04100 Latina  
tel. 0773 – 663212 – fax 0773 489539

Via Napoli 51  
00184 Roma  
c/o Federazione Confasal Unsa  
Tel.06 6876662 – fax 06 6878819

## **BREVE COMMENTO ALLA SENTENZA 178 DEL 2015 DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

**LA CORTE COSTITUZIONALE con sentenza 178 del 2015 depositata il 23 luglio 2015 ha motivato - quanto già dichiarato con comunicato in data 24 giugno 2015 - l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del regime di sospensione della contrattazione collettiva.**

Un brevissimo commento sui principali punti ed istituti giuridici sottesi a tale importante sentenza.

1 – il presupposto giuridico e fattuale della sentenza è l'estensione – su nostra richiesta in quanto incidente sulla durata delle misure di blocco aspetto fondamentale della valutazione - dello scrutinio della Consulta alla normativa - successiva alla ordinanza di rimessione del giudice di Ravenna – non oggetto delle norme rimesse al vaglio di costituzionalità.

Non era affatto scontato che la Consulta accettasse tale richiesta!!

Solo con tale estensione è stato possibile giungere alla dichiarazione di **illegittimità costituzionale sopravvenuta**: la normativa n.190 del 2014 che ha esteso il blocco sino al 2015 ha permesso alla Corte di evidenziare la tendenza a rendere strutturali le misure del dl 78 del 2010 reiterate con d.P.R. n. 122 del 2013 e della legge n. 147 del 2013 e *“Solo ora si è palesata appieno la natura strutturale della sospensione della contrattazione e può, pertanto, considerarsi verificata la sopravvenuta illegittimità costituzionale, che spiega i suoi effetti a séguito della pubblicazione di questa sentenza.”*

2 - Le norme del blocco retributivo e contrattuale sono state dichiarate incostituzionali perché violano **la libertà sindacale ex art. 39 della Costituzione.**

*“La libertà sindacale è tutelata dall'art. 39, primo comma, Cost., nella sua duplice valenza individuale e collettiva, e ha il suo necessario complemento nell'autonomia negoziale”*

3 - Il sindacato nella sua attività di **tutela individuale e collettiva dei lavoratori** - che si estrinseca in molteplici modalità ed espressioni - ha **nell'autonomia negoziale** un'essenziale complemento..anzi afferma la Corte: *“Numerose fonti internazionali soccorrono nella definizione del nesso funzionale che lega un diritto a esercizio collettivo, quale è la contrattazione, con la libertà sindacale. Pertanto, l'interpretazione della fonte costituzionale nazionale si collega sincronicamente con l'evoluzione delle fonti sovranazionali e da queste trae ulteriore coerenza.”*

**Pasquale Lattari**  
Avvocato  
Via Isonzo "Cond. L'Orologio int.36"  
04100 Latina  
tel. 0773 - 663212 - fax 0773 489539

Via Napoli 51  
00184 Roma  
c/o Federazione Confisal Unsa  
Tel.06 6876662 - fax 06 6878819

4 - il contratto collettivo di lavoro è lo strumento di **tutela negoziale che coinvolge tutti gli aspetti della vita lavorativa tutelati dalla Costituzione**: "Nei limiti tracciati dalle disposizioni imperative della legge (art. 2, commi 2, secondo periodo, e 3-bis del d.lgs. n. 165 del 2001), il contratto collettivo si atteggia come imprescindibile fonte, che disciplina anche il trattamento economico (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001), nelle sue componenti fondamentali ed accessorie (art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001), e «i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali» (art. 40, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001).

**In una costante dialettica con la legge, chiamata nel volgere degli anni a disciplinare aspetti sempre più puntuali (art. 40, comma 1, secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001), il contratto collettivo contempera in maniera efficace e trasparente gli interessi contrapposti delle parti e concorre a dare concreta attuazione al principio di proporzionalità della retribuzione, ponendosi, per un verso, come strumento di garanzia della parità di trattamento dei lavoratori (art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001) e, per altro verso, come fattore propulsivo della produttività e del merito (art. 45, comma 3, del d.lgs. 165 del 2001).**

*Il contratto collettivo che disciplina il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni si ispira, proprio per queste peculiari caratteristiche che ne garantiscono l'efficacia soggettiva generalizzata, ai doveri di solidarietà fondati sull'art. 2 Cost.*

*Tali elementi danno conto sia delle molteplici funzioni che, nel lavoro pubblico, la contrattazione collettiva riveste, coinvolgendo una complessa trama di valori costituzionali (artt. 2, 3, 36, 39 e 97 Cost.), in un quadro di tutele che si è visto essere presidiato anche da numerose fonti sovranazionali, sia delle disarmonie e delle criticità, che una protratta sospensione della dinamica negoziale rischia di produrre."*

5 - L'art. 39 della Costituzione tutela la libertà sindacale che consente l'esercizio delle prerogative sindacali e - in primis - del contratto collettivo con cui il sindacato tutela tutti i fondamentali diritti costituzionali dei lavoratori - di cui agli artt. 2,3,36,39 e 97 - e le norme in questione hanno bloccato irragionevolmente e ad libitum l'esercizio di tale fondamentale diritto del sindacato.

Non sfuggirà che tali diritti - con l'ordinanza di Ravenna - sono stati sottoposti al giudice della leggi per valutarne la violazione in capo ai lavoratori. Ebbene per tutti tali aspetti la Consulta ha in sostanza affermato che **le leggi del blocco contrattuale e retributivo non violano direttamente i diritti dei lavoratori garantiti da tali articoli - con "infondatezza di eventuali pretese risarcitorie o indennitarie"** - ma tali diritti risultano violati perché il sindacato nell'esercizio della libertà sindacale (art. 39 cost.ne) con la contrattazione - di cui è essenziale applicazione - nel periodo del blocco non ha potuto tutelarli. !!

**Pasquale Lattari**  
**Avvocato**  
Via Isonzo "Cond. L'Orologio int.36"  
04100 Latina  
tel. 0773 – 663212 – fax 0773 489539

Via Napoli 51  
00184 Roma  
c/o Federazione Confasal Unsa  
Tel.06 6876662 – fax 06 6878819

6 -Anche se il legislatore aveva preservato la contrattazione agli aspetti normativi del rapporto di lavoro limitando il blocco al profilo economico la normativa è comunque illegittima perché la contrattazione va preservata nella sua integrità e tipicità:

*"Il carattere strutturale delle misure e la conseguente violazione dell'autonomia negoziale non possono essere esclusi, sol perché, per la tornata 2013-2014, è stata salvaguardata la libertà di svolgere le procedure negoziali riguardanti la parte normativa (art. 1, comma 1, lettera c, del d.P.R. n. 122 del 2013).*

*La contrattazione deve potersi esprimere nella sua pienezza su ogni aspetto riguardante la determinazione delle condizioni di lavoro, che attengono immancabilmente anche alla parte qualificante dei profili economici."*

7 -A fronte di tale imponente diritto quale **la libertà sindacale - con tutto il fascio dei diritti dei lavoratori che ricomprende (vd sopra nn 4 e 5 )** - il legislatore nel perseguire il pareggio di bilancio - ex art. 81 Costituzione - doveva temperare ragionevolmente ed equamente il blocco e la sua durata. Le criticità nelle scelte legislative operate emergono anche dall'attività legislativa parlamentare - come evidenziato a partire dal ricorso originario con le memorie e la discussione del 23 giugno us dinanzi la Consulta - (si veda il proc.to legislativo ed il parere delle commissioni riunite parlamentari che già nel 2013 evidenziavano forti criticità ..ed avevano espresso parere favorevole condizionato acchè non si reiterasse ulteriormente il blocco ...condizione violata proprio dal legislatore della legge finanziaria del 2014!!) che - nonostante ciò - ha reso il blocco della contrattazione ordinario e non più eccezionale come era stato concepito ab origine.

Il legislatore ha operato irragionevolmente il bilanciamento dei due interessi contrapposti: il risanamento di bilancio e la libertà sindacale: *" Il carattere ormai sistematico di tale sospensione sconfinata, dunque, in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all'interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.)."*

8 - Il blocco della contrattazione procrastinato ad libitum acriticamente ed ordinariamente è illegittimo: *"Il sacrificio del diritto fondamentale tutelato dall'art. 39 Cost., proprio per questo, non è più tollerabile."*

9 - La sentenza e l'azione giudiziaria intrapresa dall'Unsa ha scongiurato l'ulteriore protrarsi del blocco: è la stessa Corte costituzionale che attesta che *" il fatto che tali misure fossero destinate a perpetuarsi nel tempo si evince dall'art. 1, comma 255, della legge n. 190 del*

**Pasquale Lattari**

**Avvocato**

Via Isonzo "Cond. L'Orologio int.36"

04100 Latina

tel. 0773 – 663212 – fax 0773 489539

Via Napoli 51

00184 Roma

c/o Federazione Confasal Unsa

Tel.06 6876662 – fax 06 6878819

*2014, che, fino al 2018, cristallizza l'ammontare dell'indennità di vacanza contrattuale ai valori del 31 dicembre 2013."*

%%%%%%%%%

L'accoglimento delle criticità da Noi evidenziate nelle memorie scritte e nella discussione orale tutte convogliate dalla Corte Costituzionale nella pronuncia di incostituzionalità delle norme in violazione dell'art. 39 della Costituzione danno ancora più sostanza alla soddisfazione personale e, spero, a quella di tutti i lavoratori.

A conferma si conclude con una *sottolineatura ed un auspicio*:

- *La sottolineatura:*

la parte finale della sentenza recita: *"Rimossi, per il futuro, i limiti che si frappongono allo svolgimento delle procedure negoziali riguardanti la parte economica, sarà compito del legislatore dare nuovo impulso all'ordinaria dialettica contrattuale, scegliendo i modi e le forme che meglio ne rispecchino la natura, disgiunta da ogni vincolo di risultato.*

*Il carattere essenzialmente dinamico e procedurale della contrattazione collettiva non può che essere ridefinito dal legislatore, nel rispetto dei vincoli di spesa, lasciando impregiudicati, per il periodo già trascorso, gli effetti economici derivanti dalla disciplina esaminata."*

Trattasi di un **pregnante monito al legislatore** a dare nuovo impulso alla contrattazione collettiva nel rispetto delle leggi e della Carta Costituzionale **ma anche la restituzione al sindacato dell'inestimabile "tesoro" dei diritti dei lavoratori che è chiamato a tutelare singolarmente e collettivamente in attuazione della libertà sindacale ex art. 39 Costituzione.**

- *L'auspicio:*

il sindacato, la libertà sindacale, il contratto collettivo, la tutela singola e collettiva dei diritti fondamentali dei lavoratori tutti contenuti nell'art. 39 della Costituzione sono i concetti basilari e fondanti tale decisione della Consulta che resterà "pietra miliare" per il diritto sindacale e vademecum per ogni studioso, sindacalista ed operatore delle materie sindacali.

La sentenza, anche per questo, merita di esser studiata e conosciuta..ed in questo senso si auspica ulteriore ed approfondita disamina in favore dei lavoratori con le modalità che il Sindacato Vorrà valutare e determinare.

Latina/roma li 27 luglio 2015.

Pasquale avv. Lattari

